

Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240

Emanato con D.R. n. 331 del 29 aprile 2025

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Brescia, d'ora innanzi anche Ateneo, può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca"–finanziati, in tutto o in parte, con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive, le modalità di conferimento del contratto, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai/alle titolari di contratti di ricerca, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 22 della legge 240/2010 e dal CCNL di Comparto vigente.

Art. 2 - Durata dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3 - Attivazione della procedura

1. L'attivazione dei contratti di ricerca è deliberata dai Consigli di Dipartimento.
2. Le delibere devono indicare:
 - a) il gruppo scientifico disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari;
 - b) il/la responsabile scientifico/a;
 - c) il programma di ricerca oggetto del contratto e la durata;
 - d) la sede di servizio;
 - e) i punteggi da attribuire ai criteri di cui alle lettere a, b e c del successivo art. 7, con un massimo di 70/100 punti per i criteri di cui alle lettere a e b, e un massimo di 30/100 punti per il colloquio;
 - f) il trattamento economico previsto;
 - g) la copertura finanziaria, con l'indicazione delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento esterne;
 - h) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai fini della valutazione;
 - i) l'eventuale lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza.

Art. 4 - Bando di selezione

1. Il bando è emanato con disposizione del Rettore o suo/a delegato/a e deve indicare:
 - a) il programma di ricerca e la sua durata;
 - b) il gruppo scientifico disciplinare e uno o più settori scientifico disciplinari;
 - c) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - d) i requisiti di partecipazione;
 - e) le modalità di selezione, i criteri di valutazione dei candidati e i relativi punteggi
 - f) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare ai fini della valutazione;
 - h) le cause di esclusione dalla procedura;
 - i) la lingua straniera eventualmente richiesta;
 - j) diritti e i doveri relativi alla posizione nonché il trattamento economico e previdenziale applicato.
2. Il bando di concorso è pubblicato sull'Albo di Ateneo e sul sito internet dell'Università, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è di 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo di Ateneo.

Art. 5 - Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi e un supplente, scelti fra professori e ricercatori con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. La commissione giudicatrice è nominata con disposizione del Rettore o suo/a delegato/a, pubblicata all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo, su proposta del Consiglio di Dipartimento. La proposta può essere deliberata anche contestualmente alla attivazione della procedura.
3. Non possono far parte della Commissione coloro che:
 - a) sono inquadrati nel ruolo di professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della commissione;
 - d) si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.

4. Dalla data di pubblicazione sull'Albo di Ateneo della disposizione di nomina decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei/delle candidati/e, di eventuali istanze di ricasazione dei/delle commissari/e.
5. La commissione svolge i lavori, anche attraverso l'uso di strumenti telematici, alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. I lavori della commissione devono concludersi entro 60 giorni dall'insediamento.
7. Il Rettore o suo/a delegato/a può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal/la Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati il Rettore o suo/a delegato/a, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
8. Non sono previsti compensi per i/le componenti della commissione giudicatrice.
9. Gli atti della commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni, sono approvati con decreto del Rettore o suo/a delegato/a.

Art. 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Possono altresì partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo.
3. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il/la Direttore/Direttrice Generale o un/a componente del Consiglio di Amministrazione.
4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con atto motivato del Rettore o suo/a delegato/a ed è notificato all'interessato/a via PEC.

Art. 7- Modalità di selezione

1. La commissione giudicatrice, nella prima seduta, elegge al suo interno il/la presidente e il/la segretario/a.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione dei/delle candidati/e avente ad oggetto:
 - a) l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della selezione, nonché il possesso, da parte dei/delle candidati/e, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto;
 - b) l'attitudine alla ricerca dei/delle candidati/e e la eventuale conoscenza della lingua straniera se prevista nel bando, accertate tramite colloquio pubblico.
3. I/le candidati/e sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza del curriculum scientifico professionale e delle pubblicazioni in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché conoscenza della lingua straniera eventualmente prevista nel bando, accertati tramite colloquio pubblico.
4. La commissione, sulla base di quanto indicato nel bando, stabilisce i punteggi attribuibili in relazione ai criteri di cui sopra e trasmette il relativo verbale al/la responsabile del procedimento per la pubblicazione sull'Albo di Ateneo.
5. I/le candidati/e sono convocati per il colloquio con almeno 10 giorni di anticipo.
6. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun/a candidato/a, un motivato giudizio complessivo e redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai/dalle candidati/e. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70/100 punti. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al/la candidato/a di età anagrafica minore.
7. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali riconosciuti dalla comunità scientifica, che prevedano, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, l'assunzione del/la vincitore/trice con contratto di lavoro a tempo determinato e il relativo finanziamento a carico del medesimo ente. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

Art. 8 - Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato/a a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la sede principale di lavoro;
 - c) le attività relative al progetto di ricerca;
 - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
 - e) l'indicazione delle modalità con cui il/la contrattista è tenuto/a, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
 - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di

preavviso;

g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;

h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;

i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o suo/a delegato/a.
4. Il/la contrattista che sia dottorando/a o specializzando/a potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il/la dottorando/a o specializzando/a non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca (e dalla graduatoria).
5. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 9 - Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il/la Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo/a delegato/a.
3. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
4. Il/la contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
5. Il/la contrattista di ricerca può essere autorizzato/a dalle Aziende Ospedaliere ad accedere agli spazi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività di ricerca previste dal proprio progetto, previa richiesta del/la Direttore/trice di Dipartimento.

Art. 10 - Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore o suo/a delegato/a.

Art. 11 - Rinnovo dei contratti

1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. L'eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito delle risorse disponibili, tenuto conto dei vincoli di legge.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata del rinnovo e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
6. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal/la contrattista e dal Rettore o suo/a delegato/a.

Art. 12 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. e, sia la mancata approvazione da parte del/la responsabile scientifico/a della ricerca.

Art. 13 - Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
 - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
 - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - c) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il/la titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo.
4. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono

essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Previa autorizzazione scritta del/la responsabile dell'attività di ricerca, ai/alle contrattisti/e possono essere affidate attività didattiche retribuite, compatibili con l'attività di ricerca, per non più di 60 ore nell'anno accademico.
6. Il/la contrattista di ricerca potrà essere chiamato/a a partecipare ad attività eseguite per conto terzi ai sensi del DPR 382/1980 nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca, anche assumendo il ruolo di Responsabile della prestazione, e rientrando nella ripartizione dei relativi proventi;
7. In caso di richiesta di incarichi esterni, si applica la disciplina per i docenti a tempo pieno contenuta nel *Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni*.

Art. 14 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. L'importo del trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera del Consiglio di Dipartimento tale trattamento economico è incrementabile secondo criteri di complessità del progetto di ricerca e, comunque, entro il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo può stabilire che il livello economico dei contratti si articoli in una o più posizioni economiche individuate fra il livello base e il livello massimo. I contratti di ricerca finanziati su fondi esterni possono prevedere, comunque, un trattamento economico superiore, nel caso in cui l'importo sia stabilito dall'ente finanziatore.
3. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Brescia ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 15 – Entrata in vigore

6. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'albo on-line di Ateneo.

